

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

N. 9/2023

TAX NEWSLETTER

A CURA DELL'AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
E DEL DOTT. STEFANO LA COMMARA



RISPOSTA AD INTERPELLO ADE N. 443 DEL 2.10.2023:
RATE VARIABILI PER I DEBITI IVA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.

CIRCOLARE 18.8.2023, N. 25/E:
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ILLUSTRA LE REGOLE DI TASSAZIONE PER LO SMART WORKING ED I FRONTALIERI.

PROCESSO TRIBUTARIO:
ATTI CHIARI E SINTETICI CON I NUOVI CRITERI DI REDAZIONE.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SUPERBONUS:
ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 31.10.2023.



www.studiolacommara.it




Risposta ad interpello AdE n. 443 del 2.10.2023:

rate variabili per i debiti IVA nella composizione negoziata della crisi.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 443 del 2.10.2023, ha fornito importanti chiarimenti in tema di composizione negoziata della crisi circa le modalità di rateizzazione dei debiti fiscali da rateizzare.

Preliminarmente, vale osservare che l'art. 25, comma 4, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d.l. n. 73/2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122/2022) contempla una misura premiale volta ad incentivare l'accesso delle imprese al procedimento di composizione negoziata della crisi, prendendo atto delle difficoltà di gestione dei debiti verso l'Erario registrate dalle imprese nei primi mesi di operatività di tale istituto.

La norma in commento dispone, con riferimento ai debiti fiscali, che può essere concesso all'imprenditore un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte (dirette, ritenute alla fonte, IVA e IRAP) non ancora iscritte a ruolo, e che, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, le quali prevedono la possibilità di ottenere un piano di rateazione fino a 120 rate mensili (piuttosto che di 72 rate mensili) qualora il debitore provi di versare in una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, oltre a quella di richiedere un piano di rateazione con rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo di quelle costanti.




Nel documento di prassi in commento, pur non essendo previsto normativamente, **l'Agenzia ha affermato che non vi è alcuna ragione di escludere, anche nell'ambito dell'istituto della composizione negoziata della crisi, la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.** Fermo restando che resta di competenza dell'Agenzia stessa la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento.

Circolare 18.8.2023, n. 25/E:

l'Agencia delle Entrate illustra le regole di tassazione per lo smart working e i frontalieri.

L'Agencia delle Entrate, con la Circolare n. 25/E del 18.8.2023, ha fornito le istruzioni riguardanti i profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), con particolare attenzione sia al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa - ai fini dell'applicazione dell'IRPEF - che alla figura del lavoratore frontaliero.

Per quel che concerne il concetto di residenza fiscale dei lavoratori in smart working, secondo l'Agencia le regole sulla determinazione della residenza ai fini fiscali restano quelle ordinarie, nel senso che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui suddetti criteri. Inoltre, viene approfondito il regime speciale applicabile ai lavoratori impatriati e l'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni allo smart working.



Occorre precisare, in via generale, che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) stabilisce che *“si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*.

Con riguardo ai lavoratori da remoto residenti nel territorio nazionale, dunque, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati ad almeno una delle condizioni di cui all'art. 2 del TUIR.

Invece, per il lavoratore impatriato che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare da remoto per un datore di lavoro estero, lo stesso può accedere alla normativa nazionale a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia; al contrario, non può continuare a fruire dell'agevolazione il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, traslochi poi all'estero, pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working. In tal caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano.

Con specifico riferimento a quanto disposto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, se un soggetto non residente svolge attività di lavoro dipendente in Italia sarà ivi assoggettato ad imposizione in relazione ai redditi imputabili all'attività prestata nel territorio nazionale. Ne consegue che anche se la prestazione è svolta da remoto per un datore di lavoro estero si riconosce la potestà impositiva in Italia.


Per tale motivo **il lavoro dipendente si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente, indipendentemente dal fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente.**

Nella Circolare in argomento l'Agenzia dell'Entrate analizza e disciplina anche la figura del lavoratore frontaliero ed i relativi profili impositivi e, poi, ne illustra la disciplina contenuta in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia.

La funzione della normativa convenzionale è quella di regolamentare la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati, quindi una volta attribuita detta potestà allo Stato di riferimento, l'applicazione della normativa interna resta vincolata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa convenzionale.

Ad esempio, da quanto emerge dalla Convenzione Italia - Austria un lavoratore può considerarsi frontaliero nell'ipotesi in cui quest'ultimo si rechi quotidianamente all'estero per svolgere la propria prestazione lavorativa; in tal caso il reddito da lavoro dipendente è soggetto a tassazione esclusiva nello Stato in cui il soggetto è residente. Anche nella Convenzione Italia - Francia è previsto che i redditi di lavoro dei lavoratori frontalieri siano sottoposti a tassazione esclusiva dello Stato residente.

Situazione, invece, differente è quella che emerge dalla Convenzione Italia - Svizzera, in quanto ai lavoratori frontalieri si applica il principio di reciprocità, subentrando una tassazione concorrente tra il paese della fonte e il paese di residenza.



Processo tributario:

atti chiari e sintetici con i nuovi criteri di redazione.

In attuazione del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, applicabile a tutti i procedimenti introdotti a far data dal 1.9.2023, il d.m. 7.8.2023, n. 110, ha stabilito i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti processuali civili, stabilendo anche i limiti dimensionali degli atti per le cause di valore inferiore ad € 500.000,00.

Per quel che riguarda i criteri fissati dall'art. 2 del d.m. 110/2023, gli stessi devono assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti processuali; viene quindi fornita l'articolazione con cui vanno redatti l'atto di citazione, i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento, oltre a tutti, se compatibili, gli altri atti del processo.

In specie, in base a quanto disposto dal citato d.m. la redazione degli atti deve seguire tale articolazione:

- intestazione: con cui si deve indicare la tipologia di atto e l'Ufficio giudiziario cui la domanda viene proposta;
- parti: tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- parole chiave: massimo 20 per individuare l'oggetto del giudizio;
- impugnazione: estremi del provvedimento impugnato, con l'indicazione del giudice che lo ha emesso, data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
- fatti e motivi in diritto: esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate;
- parte in fatto: puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominanti in modo corrispondente al loro contenuto;



- motivi di diritto: esposizione di questioni pregiudizievoli e preliminari e di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali ritenuti rilevanti;
- conclusioni: con l'indicazione distinta di ogni questione pregiudizievole, preliminare e di merito ed eventuali subordinate;
- mezzi di prova e indice dei documenti prodotti: indicazione specifica con stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto;
- valore della causa;
- richiesta di distrazione delle spese;
- patrocinio a spese dello Stato: indicazione provvedimento di ammissione;
- per gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio: indicazione del numero di ruolo del processo cui si riferiscono.

Per quanto riguarda l'esposizione degli atti processuali, sono previsti dei limiti dimensionali:

- per l'atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta e memorie difensive, atti di intervento dei terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione: 80.000 caratteri ovvero 40 pagine;
- per le memorie difensive, repliche e tutti gli altri atti del giudizio: 50.000 caratteri ovvero 26 pagine;
- per le note scritte in sostituzione dell'udienza (art. 127 ter c.p.c.): 10.000 caratteri ovvero 5 pagine.

Nonostante l'introduzione di questi limiti, sono ammesse anche delle deroghe, se la controversia riguarda questioni di particolare complessità ovvero per altri motivi che possono essere legati alla natura dell'atto, al numero delle parti o al numero degli interessi coinvolti.

In tali casi il difensore può esporre in modo sintetico le ragioni del superamento e inserisce un indice con collegamenti ipertestuali con una breve sintesi dell'atto.

Il superamento di tali limiti può avvenire anche con la proposizione di domande riconvenzionali, chiamata di terzo, atto di integrazione del contraddittorio, atto di riassunzione e impugnazioni incidentali.

Inoltre, per quanto concerne le tecniche redazionali degli atti processuali, si forniscono le seguenti indicazioni:

- caratteri di dimensione di 12 punti;
- interlinea di 1,5;
- margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Anche i provvedimenti del Giudice devono seguire i criteri di redazione sopraindicati, poiché quest'ultimo deve redigerli in modo chiaro e sintetico, deve utilizzare le dimensioni stabilite correlate alla complessità della controversia, alla tipologia, al valore, al numero delle parti e alla natura degli interessi coinvolti.



Contributo a fondo perduto per il Superbonus:

istanza da presentare entro il 31.10.2023.

Con il provvedimento del 22.9.2023 l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 176/2022 per le persone fisiche titolari, anche in quota, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare che sia stato oggetto degli interventi rientranti nel c.d. Superbonus ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis, del d.l. n. 34/2020.

Il contributo è erogabile nel caso di interventi edilizi (a titolo esemplificativo, lavori per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale, per l'isolamento termico sugli involucri, lavori antisismici) per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio e l'unità immobiliare oggetto di tali interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.



L'ammontare del contributo de quo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l'erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dell'intervento, ossia all'importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall'Irpef con percentuale del 90% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.

L'importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo a fondo perduto è pari ad € 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell'intervento sia stato sostenuto da più possessori.

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto va presentata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 2.10.2023 ed entro e non oltre il termine del 31.10.2023, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, la quale curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi, e può essere trasmessa direttamente dal richiedente ovvero per il tramite un intermediario.

Si precisa che nel periodo che va dal 2.10.2023 al 31.10.2023 è possibile presentare, nel caso di errori, una nuova istanza, ad integrale sostituzione della domanda precedentemente trasmessa, ovvero inviare anche la rinuncia totale al contributo

RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommara.it



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommara.it

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

